



Data 17/12/2020

Protocollo N° 0537378 Class: 1.700.01.1 Fasc.9

Allegati N° 1 per tot.pag. 3

Oggetto: Comunicazione della Commissione europea sulla cumulabilità degli aiuti PSR con altri aiuti. Seguito alla nostra nota prot. n. 0451239 del 23/10/2020.

AVEPA
Area tecnica competitività delle imprese
PEC: protocollo@cert.avepa.it

p.c. Direzione Agroalimentare

Direzione agroambiente programmazione e gestione ittica
e faunistico-venatoria

Area sviluppo economico

La Commissione europea con la recente nota prot. Ares(2020)6839797 del 17/11/2020 che si allega, risponde al quesito posto a luglio 2020 dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale (crediti di imposta).

La Commissione europea afferma che i crediti d'imposta, pur concepiti come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), comunque forniscono un sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Quindi tali crediti di imposta sono cumulabili con il PSR 2014-2020 ma entro gli importi e le aliquote di sostegno di aiuto previsti dal Regolamento (UE) 1305/2013 – Allegato II.

Alla luce di tale pronunciamento, prendendo atto che qualsiasi forma di aiuto anche se non costituisce aiuto di Stato va qualificata comunque come sostegno, si provvede a rettificare la precedente nota in oggetto, prevedendo pertanto che anche le agevolazioni fiscali (cosiddetti Eco-bonus, Sisma-bonus, Super-bonus o analoghi previsti da norme nazionali) – come gli altri Aiuti di stato - contribuiscono a fare cumulo con gli aiuti del PSR 2014-2020 e sono ammissibili sino al limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure e riportati nell'Allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Franco Contarin

*P.O. Coordinamento aiuti di stato settore primario
Responsabile: Giorgio Santamaria;
tel. 041-279544;
email Giorgio.santamaria@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CONTARIN FRANCO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione ADG Feasr e Foreste
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492
adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it
Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio XVLINP



*Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR II

Roma,

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati Agricoltura e
Autorità di gestione dei
PSR 2014-2020
LORO SEDI
(c.a. Coordinatori)

Oggetto: nota informativa - cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali

- ad* AGEA
PROPRIA SEDE
(c.a. Dr. G. Papa Pagliardini)
(c.a. D.ssa S. Lorenzini)
- e p.c.* ISMEA
PROPRIA SEDE
(c.a. Dr. R. Borriello)
- e p.c.* CREA
PROPRIA SEDE
(c.a. Dr. R. Henke)
- e p.c.* Alle O.O.P.P.

In riferimento all'oggetto, e specificamente al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento dei Programmi di sviluppo rurale con i crediti d'imposta, si trasmette in allegato e per opportuna conoscenza la nota della Commissione europea del 17 novembre 2020, che ne prevede la cumulabilità entro i limiti fissati dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - DISR 02 - Prot. Uscita N.9363465 del 07/12/2020

Allegato: nota ares (2020) 6839797 del 17/11/2020



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Il Direttore generale aggiunto, responsabile delle direzioni D, E ed F

Bruxelles,
DDG2/F4/LN (2020)

Oggetto: Richiesta relativa al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Sicilia con altre agevolazioni nazionali.

Rif: Sua lettera del 24 luglio 2020 trasmessa via email - Ares(2020)4224892

Egregio Dott. Cartabellotta,

Faccio seguito alla sua richiesta di interpretazione in merito al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento con altre agevolazioni nazionali e al suo legame con le aliquote massime previste dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportate nel programma.

In relazione al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento con altre agevolazioni nazionali, l'Autorità di Gestione riferisce che la Legge nazionale italiana n. 160 del 27 dicembre 2019, disponendo all'articolo 1 un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (commi da 185 a 197) e un credito di imposta per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale (commi da 198 a 209), preveda sia al comma 192 che al comma 204 che "il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto".

Al riguardo, l'Autorità di Gestione considera che il suddetto incentivo fiscale sia una misura di carattere generale che non si configura come aiuto di stato e chiede se sia possibile cumulare lo stesso incentivo con il sostegno previsto dalle misure del PSR Sicilia non connesse alle superfici o agli animali per le stesse spese ammissibili, superando in questo caso le aliquote massime previste dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportate nel programma.

Dott. D. CARTABELLOTTA
Regione SICILIA
Assessorato Agricoltura e Foreste.
Viale Regione Siciliana 2771
I – 90145 PALERMO

e, p.c. Dott. E. GATTO
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Sviluppo Rurale
Via XX Settembre, 20
I – 00187 ROMA

Innanzitutto, va ricordato che ai fini dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR), l'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono in alcun caso essere superate.

Inoltre, va precisato che per tasso di sostegno si intende l'aliquota del contributo pubblico a un'operazione [articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013], mentre per spesa pubblica si intende qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, dal bilancio dell'Unione relativo ai fondi SIE, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico [articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013].

Tale contributo pubblico comprende anche esenzioni dall'onere fiscale altrimenti applicabile, in quanto riducono il costo globale a carico del beneficiario per l'attuazione dell'attività in questione.

Fermo restando che, nel contesto degli aiuti di Stato, i crediti d'imposta sono concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), resta inteso che essi forniscono sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti nella sua richiesta, a seguito della nostra analisi, si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il presente parere è fornito sulla base dei fatti riportati nella sua lettera del 24 luglio 2020, esprime l'opinione dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione Europea. In caso di controversie riguardanti il diritto dell'Unione, a norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, spetta alla Corte di giustizia dell'Unione Europea fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Mihail DUMITRU

(e-firmato)